

Determinazione del
Sub Commissario Straordinario
N.47 del 13/03/2018

Oggetto: liquidazioni IPA: tempistiche

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. *Richiamata* l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2017 con la quale veniva disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'IPA e contestualmente nominato quale Commissario Straordinario il Prof. Fabio Serini;
2. *Richiamata*, altresì, l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 30 ottobre 2017 con la quale è stato nominato Sub-Commissario Straordinario il Dott. Vincenzo Piscitelli sino al 25 maggio 2018;
3. *Preso atto* della Determinazione Commissariale n.116 del 15 novembre 2017 con la quale il Commissario Straordinario attribuisce al Sub Commissario compiti e responsabilità del Direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art.17 dello Statuto e del Regolamento Amministrativo-Contabile IPA;
4. *Premesso* che all'avvio della gestione commissariale è stato necessario effettuare un'intera ricognizione degli Uffici e delle attività dell'Istituto;
5. *Che*, pur con l'intenzione di mantenere in stato di continuità le prestazioni erogate agli iscritti, è stato, al contempo, necessario riorganizzare le varie Aree dell'Istituto, dotandole di procedure che consentissero un monitoraggio dei flussi di pagamento dei contributi previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l'assistenza agli iscritti;
6. *Che* è opportuno, ai fini della trasparenza, stabilire i tempi di lavorazione delle richieste di contributo che sistematicamente il competente Ufficio "Assistenza e Previdenza" riceve nonché le tempistiche di liquidazione degli stessi agli iscritti;
7. *Che*, pertanto, si stabilisce che per il "**collocamento a riposo**":
 - a) gli iscritti vengono classificati per mensilità, ovvero tenendo conto del mese

effettivo in cui entrano ufficialmente in quiescenza, a prescindere dalla data di richiesta presentata ad IPA per l'indennità di fine servizio;

b) il pagamento delle spettanze avverrà, previa presentazione di domanda, in due trance:

- acconto del 70% entro 60 giorni (sessanta) dal primo del mese successivo al collocamento a riposo (es. collocamento a riposo 15 marzo; istruttoria IPA 1 aprile; pagamento spettanze 1 giugno);
- saldo del 30% entro 60 giorni dalla liquidazione dell'acconto;

8. *Che per le "cancellazioni"* si stabilisce che:

a) le domande di cancellazione vengono classificate dagli Enti di appartenenza (datori di lavoro) di ciascun iscritto che forniscono gli importi da liquidare in base alla mensilità nella quale gli stessi hanno presentato la richiesta ad IPA;

b) il pagamento delle spettanze avverrà entro 5 mesi (cinque) dalla ricezione dei conteggi estintivi degli Enti di appartenenza;

9. *Che per i precedenti punti 7 e 8 "collocamento a riposo" e "cancellazioni"* tutte le richieste saranno oggetto di verifiche al fine di certificare eventuali debiti dell'iscritto nei confronti di IPA;

10. *Che per i "decessi in servizio", "sussidio lutto/mese del funere", "sussidio solidarietà"* si stabilisce che:

a) il pagamento delle spettanze avverrà entro 60 giorni (sessanta) dalla presentazione della domanda da parte dei beneficiari/eredi.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le tempestiche di lavorazione relative alle liquidazioni di contributi previsti dal

vigente Statuto e dal Regolamento per l'assistenza, relativamente a domande di:

a) "collocamento a riposo": gli iscritti vengono classificati per mensilità, ovvero tenendo conto del mese effettivo in cui entrano ufficialmente in quiescenza, a prescindere dalla data di richiesta presentata ad IPA per l'indennità di fine servizio. Il pagamento delle spettanze avverrà, previa presentazione di domanda, in due tranches:

- acconto del 70% entro 60 giorni (sessanta) dal primo del mese successivo al collocamento a riposo (es. collocamento a riposo 15 marzo; istruttoria IPA 1 aprile; pagamento spettanze 1 giugno);
- saldo del 30% entro 60 giorni dalla liquidazione dell'acconto;

b) "cancellazioni": le domande di cancellazione vengono classificate dagli Enti di appartenenza (datori di lavoro) di ciascun iscritto che forniscono gli importi da liquidare in base alla mensilità nella quale gli stessi hanno presentato la richiesta ad IPA. Il pagamento delle spettanze avverrà entro 5 mesi (cinque) dalla ricezione dei conteggi estintivi degli Enti di appartenenza;

c) "decessi in servizio", "sussidio lutto/mese del funere", "sussidio solidarietà": il pagamento delle spettanze avverrà entro 60 giorni (sessanta) dalla presentazione della domanda da parte dei beneficiari/eredi.

Per le lettere a) e c) "collocamento a riposo" e "cancellazioni" tutte le richieste presentate saranno oggetto di necessarie verifiche tese a certificare eventuali debiti dell'iscritto nei confronti di IPA.

La presente determinazione entra in vigore a partire dall'1 aprile 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

*Il Sub Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Piscitelli*

